



LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Il presente capitolo descrive le condizioni di attuazione del POR Campania. Gli aspetti relativi all'attuazione non trattati esplicitamente nelle pagine seguenti sono regolati dalle disposizioni del Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell'Obiettivo 1, in conformità con il Regolamento (CE) n. 1260/1999. Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 53.2 del citato Regolamento.

6.1 Coordinamento degli interventi dei Fondi Strutturali

6.1.1 *Autorità di gestione*

L'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (POR) è la Regione Campania - Giunta Regionale - Dipartimento dell'Economia (di cui agli articoli 10 e 11 della Legge Regionale n. 11 del 4/7/1991).

Responsabile del Dipartimento è il Presidente della Giunta Regionale ovvero un suo delegato (in conformità a quanto disposto del citato art. 10 della L.R. n.11/91), assistito a livello tecnico, nello svolgimento delle funzioni di autorità di gestione del POR, dal Responsabile del Coordinamento del FESR. Dal 28.08.2002, secondo quanto stabilito con DPGR n°656, l'assistenza viene esercitata dal Responsabile tecnico del Dipartimento dell'economia.

Indirizzo: Napoli, via S. Lucia n. 81.

Posta elettronica: seg.presidenza@regione.campania.it

Fanno parte del Dipartimento dell'Economia i responsabili dei Fondi strutturali e i Dirigenti pro-tempore delle Aree Generali di Coordinamento interessate all'attuazione del programma.

Il Dipartimento dell'Economia, nella sua funzione di Autorità di Gestione del POR 2000/2006, opera con uffici che rispondono alle sue direttive e svolgono unicamente attività specifiche in materia di Fondi strutturali, con personale appositamente distaccato ad operarvi e mezzi adeguati allo scopo nonché, ove necessario, con la collaborazione di esperti. Dal momento della sua approvazione, il complemento di programmazione contiene lo schema completo degli uffici di cui sopra (con indicazione delle funzioni loro attribuite, del personale, dei mezzi disponibili e delle relazioni funzionali-gerarchiche con il Dipartimento dell'Economia), con indicazione dei relativi atti formali di identificazione e attribuzione delle funzioni stesse.

Il Dipartimento dell'Economia è convocato dal Presidente della Giunta Regionale ogni qual volta sia necessario esaminare questioni che attengono il POR nel suo insieme. Il "Responsabile tecnico" del Dipartimento riferisce al Comitato di Sorveglianza del POR sull'attività svolta e sulle decisioni assunte dal Dipartimento stesso.



6.1.2. Attività di coordinamento

Coordinamento tra i Fondi

All'interno del Dipartimento dell'Economia è istituito, entro 15 giorni dall'approvazione del POR Campania da parte della Commissione europea il Comitato di Coordinamento (Conferenza dei responsabili dei fondi strutturali e degli assi) per la gestione del POR. Fin dal momento della sua approvazione il complemento di programmazione contiene menzione degli atti formali di costituzione del Comitato di Coordinamento, una descrizione completa della sua composizione e delle funzioni ad esso attribuite, nonché l'indicazione della periodicità delle sue riunioni. Il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Responsabile Tecnico del Dipartimento dell'Economia è responsabile del coordinamento a livello di Programma; è composto dai responsabili dei fondi strutturali e dai sei responsabili di asse del POR. Con successivi atti si è provveduto ad allargare la partecipazione anche alle Autorità di Pagamento dei singoli fondi strutturali ed al Segretario del Comitato di Sorveglianza. Inoltre, si sono affiancati con voto consultivo: l'Autorità Ambientale; il Responsabile pro-tempore dell'A.G.C. "Attività del settore terziario", con il compito di coordinare le misure relative al settore Turismo del P.O.R.; il Dirigente pro-tempore dell'AGC "Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed Informatica" con il compito di coordinare le misure relative al settore della Ricerca scientifica e della Società dell'Informazione; il Dirigente pro-tempore del Servizio "Pari Opportunità" e l'Esperto intersettoriale in sicurezza e legalità per gli interventi previsti dal POR Campania.

La responsabilità del coordinamento per ciascun Fondo strutturale è affidata a:

- FESR** Struttura: Settore " Studio e Gestione dei Progetti UE e Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei" dell'Area Generale di Coordinamento "Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materie di Interesse Regionale".
Indirizzo: Napoli, Via S. Lucia, 81.
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: fesr.cdc@regione.campania.it
- FEOGA:** Struttura: Area Generale di Coordinamento "Sviluppo attività settore primario". Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: feogasfop.cdc@regione.campania.it
- SFOP:** Struttura: Area Generale di Coordinamento "Sviluppo attività settore primario".
Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: feogasfop.cdc@regione.campania.it
- FSE:** Struttura: Area Generale di Coordinamento "Istruzione, Formazione Professionale, Mercato del lavoro"
Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: fse.cdc@regione.campania.it



I Responsabili dei Fondi strutturali si impegnano ad attivare un flusso continuo di informazioni e comunicazioni ai responsabili di misura ed agli uffici operativi, nonché a trasmettere le indicazioni e le direttive formulate dal Dipartimento dell'Economia.

Coordinamento tra livello centrale e regionale

Il coordinamento tra i Programmi Operativi Nazionali (PON) e il POR, verrà assicurato attraverso:

- la partecipazione al Comitato di Sorveglianza del POR delle Amministrazioni titolari di linee di intervento nell'ambito del POR;
- la presentazione al Comitato di Sorveglianza del POR, almeno una volta l'anno, di un documento relativo alla "regionalizzazione degli interventi" degli interventi, attuati sia dagli organismi centrali che da quelli locali, Regione inclusa, tenendo conto delle informazioni disponibili a livello di QCS;
- l'invio periodico, da parte del Dipartimento dell'Economia alle amministrazioni di cui sopra, di un documento che illustri gli interventi effettuati o programmati nei settori di competenza.

Coordinamento a livello regionale

La complessità degli adempimenti attuativi del POR, anche in rapporto agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, richiede una forte specializzazione dell'apparato tecnico-amministrativo regionale preposto alla realizzazione ed all'implementazione del POR Campania.

A tal fine il Dipartimento dell'Economia ha la responsabilità di assicurare l'efficiente e tempestiva realizzazione del programma stesso nonché di dettare indirizzi unitari per quanto attiene ai tempi, alle procedure, al monitoraggio ed al controllo delle azioni attuate dai responsabili delle singole misure e dei Progetti Integrati, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999.

Funzioni del Comitato di Coordinamento

Nell'ambito del Dipartimento dell'Economia, il Comitato di Coordinamento ha funzioni consultive e propositive su tutto ciò che riguarda l'attuazione del POR.

Si riunisce periodicamente ed è responsabile della preparazione degli atti per il Comitato di Sorveglianza del POR. Per l'espletamento di tali compiti il Comitato di Coordinamento si avvale della Segreteria Tecnica del Dipartimento dell'Economia.

Se determinate questioni relative al coordinamento e all'attuazione del POR non sono risolte dal Comitato di Coordinamento, il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell'Economia le sottopone al Comitato di Sorveglianza del POR nella prima seduta utile. In tal caso, tutti gli interessati devono conformarsi alle decisioni del Comitato di Sorveglianza.

Compiti specifici del Comitato di Coordinamento sono:

- a) L'elaborazione del Complemento di programmazione.
- b) La definizione delle caratteristiche dei Progetti integrati (tenuto conto di quanto stabilito nel POR), le loro procedure di predisposizione e attuazione;
- c) L'elaborazione di indirizzi e indicazioni, a cui devono conformarsi le attività delle Aree Generali di Coordinamento interessate alla gestione ed al controllo



del POR. In particolare il Comitato di Coordinamento è responsabile della redazione del "Piano di lavoro" delle strutture coinvolte nell'attuazione del P.O.R., sulla base dell'individuazione degli uffici e delle funzioni effettuata e illustrata nel complemento di programmazione (cfr. punto 6.1.1). Il "Piano di lavoro" dovrà provvedere alla quantificazione degli obiettivi di ciascun ufficio e alla loro relativa graduazione nell'arco temporale di riferimento, nonché alla definizione di eventuali sistemi di "premio" o "sanzione" da applicarsi sulla base dei risultati conseguiti. Nella redazione del "Piano di lavoro" il Comitato di Coordinamento determinerà gli impegni operativi che ciascun ufficio dovrà assolvere nel corso dell'anno in rapporto agli obiettivi generali fissati dall'autorità di gestione del POR. A tal fine si dovranno determinare i carichi di lavoro ed i tempi di svolgimento degli impegni suddetti, tenendo conto degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi agli iter procedurali.

Il Comitato di Coordinamento provvederà, inoltre, a verificare, il raggiungimento degli obiettivi disaggregati per singolo Fondo strutturale.

Il Comitato di sorveglianza del POR sarà informato costantemente sul contenuto e sugli sviluppi del "Piano di lavoro".

- d) L'elaborazione della metodologia e dell'organizzazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, in linea con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 e con le indicazioni del QCS, previa creazione di un adeguato sistema informativo capace di collegare in rete l'Ufficio di monitoraggio del Dipartimento con il Responsabile di ciascun Fondo (a tale proposito si veda anche il punto successivo del presente Capitolo relativo al monitoraggio).
- e) La predisposizione dei criteri per la informatizzazione delle procedure amministrative.
- f) La predisposizione dei criteri per la redazione dei bandi e della modulistica per la presentazione di istanze di finanziamento.
- g) L'individuazione, di concerto con il Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici regionali, dei criteri per la predisposizione dei bandi per la selezione del valutatore indipendente e di eventuali società di monitoraggio e/o assistenza, tenuto conto delle indicazioni del QCS e degli indirizzi metodologici che saranno definiti a livello nazionale.
- h) La determinazione dei criteri per rendere omogenea la redazione delle certificazioni di spesa e della rendicontazione da trasmettere alla Commissione, tenuto conto degli indirizzi definiti a livello nazionale.
- i) A seguito della revisione di metà periodo, il Comitato svolge anche il compito di elaborare indirizzi volti alle competenti strutture regionali in ordine al coordinamento tra gli interventi di sviluppo regionale finanziati con i Fondi strutturali e quelli finanziati con fonti nazionali.

Gli adempimenti previsti alla lettera b), d), e) e h) formano parte integrante del Complemento di programmazione che, conseguentemente contiene, fin dal momento della sua approvazione:

- i criteri per la informatizzazione delle procedure;
- le procedure per l'effettuazione del monitoraggio.

Il Comitato di Coordinamento collabora strettamente e si avvale delle competenze e delle funzioni che sono chiamate a svolgere:



- il Nucleo per la Valutazione degli investimenti pubblici regionali di cui alla legge 144/99, le cui funzioni e competenze sono riportate al punto 6.4.5;
- l'Ufficio Responsabile del Controllo di II livello (vedi punto 6.4.6) previsto dal Regolamento (CE) n. 438/01 - Ufficio "terzo" (rispetto alle Strutture regionali responsabili della programmazione, dell'implementazione, dell'attuazione e della gestione del POR) che effettua le verifiche campionarie (a tale proposito si veda anche il punto 6.4.6);
- l'Autorità Ambientale (vedi punto 6.2.2.)
- l'Autorità per le Politiche di Genere (vedi punto 6.2.3)
- l'Esperto intersettoriale in sicurezza e legalità (vedi punto 6.4.3)

In conformità alle disposizioni regolamentari, ossia entro i 60 giorni dall'approvazione del POR e, comunque, antecedentemente alla prima riunione del CdS del QCS, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio atto monocratico, ha provveduto alla nomina dei Componenti del Nucleo per la Valutazione degli investimenti pubblici regionali, e dell'Autorità Ambientale. Successivamente, on atto della Giunta regionale si è provveduto alla nomina del Responsabile dell'Ufficio di controllo di II livello.

Strutture di supporto al Dipartimento dell'Economia

A supporto del Dipartimento dell'Economia, di cui al punto 6.1.1 di questo capitolo, è istituita una struttura composta dalle seguenti unità operative (il dettaglio della composizione della struttura è fornito nel complemento di programmazione - nell'ambito dell'individuazione degli uffici coinvolti nell'attuazione del POR - fin dal momento della sua approvazione):

- 1a) *Unità per la pubblicità, l'informazione, ed il sistema informativo*, con i seguenti compiti:
 - svolgere l'attività di pubblicità ed informazione connessa all'utilizzo dei fondi comunitari e delle misure programmate con il P.O.R. (sportello informativo) e redigere il piano della comunicazione;
 - garantire la diffusione dei bandi, delle successive relative graduatorie curando il loro inserimento nel sito informativo della Regione.

- 1b) *Unità per il monitoraggio degli interventi*, con i seguenti compiti:
 - assicurare il coordinamento di tutta l'attività direttamente ed indirettamente connessa alla impostazione e funzionamento del sistema di monitoraggio del P.O.R.;
 - garantire il collegamento tra il Comitato di coordinamento e le Strutture regionali o esterne delegate all'attuazione delle varie misure e dei Progetti Integrati;
 - assicurare il collegamento tra Regione, Unità centrale di monitoraggio IGRUE, il DPS delMEF e tra Regione e Commissione europea;
 - di concerto con i Responsabili dei fondi redigere la struttura delle schede di rilevazione degli elementi procedurali, fisici e finanziari delle singole misure ed azioni ed assicurare la trasmissione delle stesse ai diversi Responsabili di misura e di Progetti Integrati.-
 - coordinare l'attività di raccolta informatizzata, in conformità alle scadenze fissate nel QCS, delle schede compilate da parte dei Responsabili di

- misura, curandone l'elaborazione, la trasmissione all'IGRUE e al DPS del MEF;
- validare e controllare la qualità dei dati di monitoraggio anche in collaborazione con l'Unità centrale di monitoraggio dell'IGRUE.
 - mantenere i collegamenti con l'Ufficio del Bilancio regionale;
 - predisporre i rapporti periodici di monitoraggio e contribuire alla stesura dei rapporti annuali di esecuzione.
- 1c) *Unità per la gestione finanziaria dei P.O.R.*, con i seguenti compiti:
- verificare l'avanzamento del Piano finanziario del P.O.R.;
 - predisporre d'intesa con l'Ufficio del Bilancio regionale una specifica codifica dei Fondi Strutturali per la rappresentazione della contabilità specifica del POR nell'ambito della contabilità generale;
 - supportare i responsabili delle Misure che lo richiedessero, tramite unità di staff istituite a livello delle singole A.G.C. che attuano il P.O.R., nelle attività di controllo di primo livello delle operazioni;
 - monitorare le dichiarazioni di spesa delle Autorità di Pagamento e i pagamenti intermedi e finali;
 - assicurare l'aggiornamento, in tempo reale, dell'avanzamento finanziario del P.O.R. ed informare tempestivamente, i Responsabili dei Fondi, di misure, e dei Progetti Integrati degli eventuali scostamenti temporali e finanziari;
- 1d) *Unità Progetti Integrati*, essa svolge i seguenti compiti:
- istruire, sotto il profilo tecnico, le pratiche inerenti i Progetti Integrati;
 - assicurare la puntuale esecuzione delle procedure di concertazione, di stesura dei protocolli d'intesa, di ausilio per il superamento delle difficoltà eventuali riscontrate nell'attuazione delle azioni previste dai Progetti Integrati;
 - sorvegliare e verificare l'implementazione e l'avanzamento dei progetti integrati.
- 2) *Unità di Staff*, composta da:
- 2a) Segreteria Tecnica al Comitato di Coordinamento e al Responsabile Tecnico del Dipartimento dell'Economia;
 - 2b) Segreteria Tecnica al Comitato di Sorveglianza.

Per far fronte alle funzioni ed ai compiti assegnati al Dipartimento dell'Economia verrà istituito, con legge di approvazione del Bilancio regionale per l'anno 2000, un fondo specifico con adeguata dotazione finanziaria. Nelle more potranno essere utilizzati, per tali esigenze, fondi previsti nell'asse Assistenza Tecnica del POR.

6.2 Coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali

6.2.1 Orientamenti generali

L'attività di Partenariato svolta nella fase di preparazione del P.O.R. ha dato risultati molto positivi. Da ciò deriva l'opportunità di estendere e rafforzare il momento di partecipazione degli attori istituzionali ed economico-sociali anche nelle fasi di redazione del Complemento di Programmazione e di attuazione del Programma.

L'organizzazione del partenariato istituzionale e sociale, è stata realizzata dalla Regione Campania in fase di elaborazione del P.O.R. con la costituzione di un **Comitato Regionale di coordinamento del partenariato** (marzo 1999) del quale



fanno parte: le Amministrazioni Provinciali, i Comuni capoluogo di Provincia, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali, i Parchi nazionali, i rappresentanti di esperienze di Programmazione negoziata sul territorio, le Università e il sistema della Ricerca, il sistema delle Camere di Commercio, le associazioni di categoria dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, i Sindacati, le rappresentanze delle Pari Opportunità, della Cooperazione, del Terzo settore, delle associazioni ambientaliste.

Successivamente alla individuazione dei partner economici e sociali componenti del Comitato di Sorveglianza. Il Tavolo è presieduto dal Presidente della G. R., o da un suo Delegato. Le attività di Coordinamento e Segreteria del Tavolo sono svolte dall'AGC Piani e programmi.

Il Comitato Regionale di partenariato:

- viene periodicamente informato sull'attuazione del programma;
- esprime il proprio parere sul complemento di programmazione, sulle eventuali modifiche al programma e sui documenti di valutazione redatti dal Valutatore indipendente;
- propone suggerimenti in merito all'attuazione del programma;
- designa le rappresentanze sociali ed economiche che partecipano al Comitato di Sorveglianza.

Allo stato tale Istituto non ha ancora compiutamente prodotto i risultati attesi. L'assistenza tecnica che verrà fornita al Partenariato dal PON ATAS potrà aiutare nella direzione di assicurare modalità operative più capaci di collegare le espressioni partenariali con le "decisioni".

6.2.2 Autorità ambientale

L'Autorità Ambientale opera ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità delle azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente. Più dettagliatamente, l'Autorità ambientale regionale ha il compito di:

- collaborare sistematicamente con l'Autorità di gestione del POR (Dipartimento dell'Economia) e i Responsabili di misura e dei Progetti Integrati, in tutte le fasi di predisposizione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente. Verrà altresì assicurata la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;
- in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, da aggiornare periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente;
- coordinarsi con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici della Regione per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti alla valutazione degli aspetti ambientali;
- in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;



- concorrere alla redazione del rapporto annuale di esecuzione, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un'analisi del ruolo svolto dall'Autorità ambientale regionale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.
- partecipare ai lavori della "Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali comunitari"²³.

Il pieno coinvolgimento operativo dell'Autorità ambientale nella programmazione e attuazione degli interventi è garantito attraverso la partecipazione ai Comitati di Coordinamento e di Sorveglianza del POR, e alle sedute del Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici inerenti operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali. Nel Comitato di Sorveglianza del POR del 14.12.2001, con l'approvazione del Piano Operativo di Cooperazione Sistemica tra l'Autorità di gestione e l'Autorità ambientale (POCS), sono state precisate le modalità di partecipazione dell'Autorità ambientale alle predette attività.

Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni dell'Ufficio, "Autorità Ambientale si è dotata di adeguate professionalità con il supporto del PON "Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema".

Nella prima fase di attuazione del POR, l'Autorità Ambientale ha svolto con efficacia il suo ruolo, anche avvalendosi del contributo tecnico della task force "ambiente" attivata nell'ambito del PON ATAS. Per la seconda fase del POR si provvederà a consolidare ulteriormente l'azione della Autorità Ambientale, soprattutto per creare, nell'ottica della Strategia di sviluppo sostenibile di Goteborg le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi ordinari di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo.

Le modalità di interazione tra Autorità Ambientale ed Autorità di Gestione sono definite dal Piano Operativo di Cooperazione Sistemica (POCS) che verrà aggiornato, laddove ritenuto necessario, sulla base dell'esperienza acquisita nella prima fase di attuazione, informando il Comitato di Sorveglianza della nuova versione concordata del POCS. Gli aggiornamenti dovranno, in particolare, riguardare le occasioni di cooperazione tra Autorità Ambientale ed Autorità di Gestione. L'Autorità Ambientale dovrà riferire sulla attuazione del POCS in occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza.

Si procederà a rafforzare la cooperazione tra Autorità Ambientale e ARPA, al fine di consolidarne la capacità operativa riferita all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e, al fine di ottenere il necessario supporto informativo dall' ARPA.

Le relazioni annuali di esecuzione del POR riporteranno, nel capitolo di competenza dell' Autorità ambientale, l'organigramma della task force ed una relazione sintetica sulle attività da essa svolte.

²³ La "Rete" riunisce i rappresentanti delle autorità ambientali nazionale e regionali, i rappresentanti delle autorità di gestione degli interventi nazionali e regionali, i rappresentanti delle amministrazioni nazionali capofila di ciascun Fondo, i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari di linee di intervento incluse nell'ambito dei programmi operativi regionali, i rappresentanti dei servizi della Commissione europea. Il coordinamento della "Rete" è posto sotto la responsabilità del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, di concerto con il Ministero dell'Ambiente.



La Regione, sulla base dell'esperienza maturata anche nell'ambito della Rete nazionale delle Autorità Ambientali e della programmazione, si impegna a consolidare, anche oltre il periodo di programmazione in corso, l'integrazione della sostenibilità ambientale nell'azione ordinaria di governo.

Il tema della sostenibilità ambientale non può essere affrontato in una logica settoriale, pertanto all'azione di integrazione ambientale sarà assegnata una collocazione "orizzontale" all'interno dell'Amministrazione regionale, assicurando uno stretto raccordo dell'Autorità ambientale con le strutture di programmazione e valutazione (NRVVIP), nonché con l'ARPA, al fine di ottenere il necessario supporto informativo.

Entro il 31/12/2005, l'Autorità di gestione consegnerà un documento di informativa al Comitato di Sorveglianza–per il successivo inoltro al Comitato di Sorveglianza del QCS- circa le soluzioni istituzionali, organizzative e di allocazione di risorse, che si intendono adottare per dare continuità di medio-lungo periodo alla funzione attualmente svolta, nell'ambito dell'attuazione dei fondi strutturali, dall'Autorità Ambientale, inclusa la riflessione sull'opportunità e le modalità per l'internalizzazione delle funzioni e competenze della task force. Tale informativa verrà redatta seguendo delle linee guida che la Rete delle Autorità Ambientali sottoporrà all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del QCS entro il 30/06/2005.

6.2.3 Autorità per le Politiche di Genere.

L'Autorità per le Politiche di Genere opera ai fini di una diffusa integrazione delle pari opportunità e delle politiche paritarie in tutti gli interventi messi in atto, in una prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di donne e uomini nell'ambito di uno sviluppo equo e sostenibile del territorio.

L'Autorità assicura, altresì, la conformità degli interventi del POR con la politica e la legislazione comunitaria in materia di pari opportunità e mainstreaming di genere.

L'Autorità per le Politiche di Genere è rappresentata dal Dirigente del Servizio Pari Opportunità e, si avvale della figura dell'Animatrice di Pari Opportunità e del supporto del Comitato Tecnico.

L'Autorità è componente del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Coordinamento per la verifica e l'attuazione della strategia di mainstreaming di genere del POR.

Essa ha il compito di:

- collaborare con l'Autorità di Gestione del POR in tutte le fasi di predisposizione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma al fine di garantire la corretta applicazione degli orientamenti comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità e mainstreaming di genere;
- predisporre indirizzi operativi, strumenti e metodologie per garantire il pieno rispetto dell'obiettivo/priorità "pari opportunità" nelle fasi della gestione, della valutazione e del monitoraggio del POR Campania;
- fornire assistenza tecnica, su richiesta dei Responsabili di misura, dei Responsabili dei progetti integrati e dei Capofila dei progetti integrati, nell'implementazione di obiettivi, criteri ed indicatori funzionali all'applicazione del principio di pari opportunità ed all'attuazione del mainstreaming di genere;
- implementare le Linee Guida Regionali per l'attuazione del principio di pari opportunità nella gestione dei fondi strutturali, prevedendo un parere preventivo sui



- singoli bandi, al fine di qualificare le operazioni in una prospettiva reale di mainstreaming di genere;
- interloquire e coordinarsi con gli organismi di livello europeo, nazionale e regionale, competenti in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, per assicurare l'effettivo perseguimento degli obiettivi delle politiche di genere e di pari opportunità;
 - concorrere alla redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione e alla Relazione sullo Stato di Avanzamento del POR, curando, in particolare, gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi di pari opportunità nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di genere;
 - partecipare ai lavori della "Rete delle Pari Opportunità" promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'ambito del PON ATAS.
 - garantire il monitoraggio delle criticità e dei punti di forza della strategia del mainstreaming di genere;
 - promuovere la collaborazione con tutti gli organi istituzionali per la verifica dell'implementazione della priorità trasversale delle pari opportunità nelle scelte regionali operate nell'ambito del Programma di sviluppo e, coerentemente con gli orientamenti strategici della Regione, assicurare la concertazione con le Parti sociali e il più ampio partenariato economico-sociale per la definizione di linee di indirizzo.

6.2.4 Società dell'Informazione.

Al fine di assicurare una gestione coerente e unitaria degli interventi, è individuato un referente per il coordinamento dell'attuazione della Strategia Regionale per la Società dell'Informazione nella figura del Coordinatore dell' Area Generale di Coordinamento "Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi e Informatica". Il referente è coadiuvato dal Comitato Tecnico per la predisposizione ed implementazione del Piano Strategico della Società dell'Informazione, costituito con deliberazione di Giunta Regionale n.5297 del 19.10.2001. Esso opererà, altresì, in stretta concertazione con la Commissione Permanente per l'Innovazione e le Tecnologie -istituita dal Protocollo d'Intesa siglato dal Ministro per le Innovazioni e le Tecnologie ed i Presidenti delle Regioni nel 2002- e tenendo conto anche dell'impatto regionale delle azioni previste nei programmi delle Amministrazioni centrali.

6.3 Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari

6.3.1. Autorità di pagamento

In conformità agli artt. 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le Autorità di pagamento sono:

- FESR: Struttura: Servizio "Autorità di Pagamento FESR" del Settore " Studio e Gestione dei Progetti UE e Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei" dell'Area Generale di Coordinamento "Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materie di Interesse Regionale".
Indirizzo: Napoli, Via S. Lucia, 81.
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: m.marchetiello@regione.campania.it
- FEOGA: Struttura: "Settore Bilancio e credito agrario" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo attività settore primario".




Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: a.pergamo@regione.campania.it

SFOP: Struttura: “Settore Bilancio e credito agrario” dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo attività settore primario”..
Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: a.pergamo@regione.campania.it

FSE: Struttura: Servizio “Autorità di Pagamento del FSE” del Settore “Politiche Giovanili”.dell’Area Generale di Coordinamento “Istruzione, Formazione Professionale, Mercato del lavoro”.
Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: rosaria.giuliano@regione.campania.it

Ai sensi del Regolamento CE 438/2001, le Autorità di pagamento (ciascuna per il fondo strutturale di propria competenza) elaborano, certificano e presentano le richieste di pagamento, ricevono i pagamenti dalla Commissione e dallo Stato si assicurano che gli uffici competenti provvedano affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi loro dovuti.

Il coordinamento e l’organizzazione dei flussi finanziari è di competenza del Dipartimento dell’Economia, che viene informato dalle Autorità di pagamento sull’attività svolta (in particolare deve venire a conoscenza delle attestazioni di spesa relative a tutti i Fondi strutturali) e riferisce periodicamente al Comitato di Sorveglianza del POR sul relativo andamento e sull’efficacia complessiva del sistema.

CICLO FINANZIARIO A BASE DEL POR

6.3.2 Sistemi di gestione delle risorse finanziarie

La Regione provvede alla gestione delle risorse finanziarie del POR mediante il bilancio regionale.

In base all'esperienza della gestione finanziaria della precedente fase di programmazione che ha evidenziato ritardi nella erogazione della spesa, anche a causa di un sistema contabile ed amministrativo non adeguato alle previsioni temporali e agli iter procedurali dei Fondi Strutturali, la Regione ha proceduto allo snellimento delle procedure contabili. In tale ottica la Regione Campania ha modificato la disciplina del Bilancio regionale e la legge di contabilità per consentire una rapida e corretta applicazione del Reg. (CE) n. 1260/1999 ed in particolare degli art. 31 e 32, con conseguente ristrutturazione dei capitoli di entrata e di spesa del Bilancio regionale.

A tale proposito è opportuno rilevare e valutare la trasferibilità delle buone pratiche esistenti, anche nel contesto delle Regioni Obiettivo 2.

Il complemento di programmazione conterrà la descrizione di tali modifiche, gli obiettivi, i risultati attesi e il calendario da rispettare per la loro attuazione.

Una particolare codificazione deve rendere possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa ai programmi operativi nell'ambito della contabilità generale.

Attraverso questo intervento si realizzerà uno dei presupposti essenziali per rendere più efficiente la gestione del POR, pervenendo nella strutturazione del Bilancio regionale, sia alla precisa individuazione delle UPB (Unità Previsionali di Base), sia a quella dei relativi Responsabili di gestione, sia, infine, alla puntuale disciplina dei rapporti tra uffici responsabili della redazione delle UPB e quelli delegati alla gestione.

Con questo intervento saranno stabilite preventivamente regole certe per garantire:

- la partecipazione dei Fondi Strutturali nei limiti fissati;



- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel programma operativo;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

In merito a quest'ultimo aspetto, per rendere certo ed effettivo il recupero delle somme dovute alla Regione Campania da parte di Enti pubblici, dovrà essere espressamente previsto nel citato atto il diritto della Regione a trattenere le somme da recuperare su qualsiasi pagamento che la stessa dovesse effettuare a qualsiasi titolo (cioè anche al di fuori del POR) a favore degli Enti in questione.

In conformità con quanto indicato nel QCS, il sistema contabile del POR è in grado di assicurare una sana e corretta gestione finanziaria. L'Autorità di gestione del POR è responsabile dell'adeguamento del sistema contabile.

6.3.3 Esecuzione finanziaria del POR

Al finanziamento del POR, oltre alle quote dei Fondi Strutturali, concorrono risorse pubbliche nazionali, regionali e locali, nonché risorse private nei casi previsti.

In particolare la deliberazione CIPE 14.5.1999 stabilisce che il finanziamento nazionale pubblico sarà assicurato da risorse statali e regionali sulla base di determinati parametri.

Per la copertura della quota regionale si potrà provvedere anche con finanziamenti mirati degli enti locali e pubblici. Inoltre saranno attivati livelli di investimento privato più consistenti rispetto a quelli realizzati nel passato, attraverso una graduale riduzione degli incentivi diretti alle imprese, nonché attraverso un adeguato utilizzo della finanza di progetto.

Nel quadro delineato, il circuito finanziario deve rispondere ad alcune esigenze essenziali al fine di:

- assicurare la massima integrazione fra tutte le risorse disponibili (comunitarie, nazionali e regionali), per una piena valorizzazione delle risorse stesse, atta a realizzare utili sinergie fra le diverse azioni finanziate;
- garantire la necessaria flessibilità a tutte le procedure finanziarie in modo da evitare l'"ingessatura" dei programmi, compromettendone l'attuazione;
- consentire la determinazione dei fabbisogni annuali, in termini di competenza e di cassa, in relazione alle effettive capacità di spesa dei soggetti attuatori degli interventi;
- definire criteri e modalità di rappresentazione delle poste contabili e di evidenziazione dei flussi finanziari, tali da garantire la necessaria trasparenza, ai fini del controllo, e la possibilità di verificare l'addizionalità delle risorse comunitarie;
- rilevare e gestire, a livello di bilancio, le risorse "liberate" dall'imputazione ai programmi operativi di progetti finanziati originariamente con fonti nazionali.

La Regione Campania intende impostare nel proprio bilancio la gestione dei flussi finanziari relativa all'attuazione del POR nel seguente modo:

- nelle entrate per ogni singolo Fondo saranno istituiti due capitoli: il primo per i flussi finanziari provenienti dall'Unione europea, il secondo per quelli provenienti dallo Stato (Fondo di rotazione);
- nelle spese, un capitolo per ogni singolo fondo, prevedendo allegati analitici contenenti l'individuazione dell'utilizzo di ciascuna fonte di finanziamento per misura e azione.



Le entrate sono versate su appositi conti correnti infruttiferi intestati alla Regione Campania presso la Tesoreria Centrale.

I decreti di impegno e di liquidazione di spesa sono istruiti e proposti dai Responsabili di misura ed assunte dal Dirigente competente se non coincidente. In esecuzione di tali atti un apposito servizio della Ragioneria regionale provvede all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore del beneficiario del contributo. Per quanto concerne gli impegni contabili a favore degli aventi titolo, i medesimi sono assunti sul bilancio regionale, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 32 e 33 della Legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7

Relativamente ai Progetti Integrati e agli altri strumenti della programmazione integrata, l'impegno programmatico viene assunto all'atto dell'approvazione del progetto integrato ed in conformità del piano finanziario dello stesso.

Per quanto concerne i recuperi conseguenti all'accertamento di irregolarità vengono istituiti, nella parte entrata del bilancio regionale, specifici capitoli su cui sono iscritte le somme recuperate. Dette entrate sono attribuite nella parte spesa ai capitoli di originaria erogazione.

6.3.4. Modalità di attivazione dei flussi finanziari comunitari e statali

Come previsto dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'articolo 31, interviene all'atto della decisione che approva il POR. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi e, in funzione delle disponibilità di bilancio, può essere frazionata su non più di due esercizi di bilancio.

Con l'avvenuta erogazione da parte della Commissione dell'acconto, lo Stato provvede all'erogazione, per quanto di competenza, delle quote di risorse stanziare per il cofinanziamento nazionale.

Onde consentire ai soggetti attuatori di disporre della necessaria disponibilità finanziaria, le Autorità di pagamento del POR verificano la celerità nei trasferimenti delle relative risorse presso i competenti uffici regionali.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e certificate dalle Autorità di pagamento.

Le Autorità di pagamento del POR presentano le richieste di pagamento per ciascun Fondo (comprendente sia le quote comunitarie che nazionali), con la certificazione delle spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, ed alle Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi, per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea. Una copia completa delle domande di pagamento viene trasmessa, a titolo informativo, all'Autorità di gestione del QCS., all'Autorità di Gestione del POR, e all'Ufficio di Controllo di II livello

Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce ai competenti uffici regionali le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.



Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al POR sono improntate a criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I Servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione delle effettive erogazioni.

La Commissione provvede al pagamento nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i termini previsti dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. Ove la Commissione ritenesse di non poter rispettare tali termini, ne dà notizia motivata all'Autorità di gestione del QCS, all'Amministrazione capofila per il Fondo interessato ed all'Autorità di pagamento dell'intervento entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.3.5 Utilizzo delle risorse liberate

Le risorse rinvenienti alla AdG dai rimborsi comunitari e nazionali relativi ai progetti di prima fase (oggetto della ricognizione effettuata con Delibera di Giunta Regionale n° 3182, del 28.06.2002), nonché a tutti gli altri progetti imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (cosiddette "risorse liberate") vengono totalmente e tempestivamente reinvestite per la realizzazione di progetti coerenti con i contenuti delle misure e rispondenti ai requisiti previsti dai criteri di selezione del Complemento di Programmazione. Le regole attraverso le quali tali condizioni possono essere anche concretamente poste a verifica sono definite come segue.

- *La quantificazione*

Detto meccanismo di reimpiego si manifesta come possibile nel momento in cui, a seguito dell'avvio della rendicontazione, si manifestano i presupposti del rientro dei fondi di cofinanziamento comunitario e statale. L'ammontare delle risorse da riprogrammare, definite "risorse liberate", non dovrà essere inferiore all'importo riferito al costo del progetto imputato al POR come "costo pubblico dell'operazione", al netto dell'autofinanziamento regionale, cofinanziato da risorse comunitarie e statali.

La quantificazione delle risorse liberate è rappresentata attraverso il sistema di monitoraggio nazionale, avendo a riferimento la data di avvio di ciascun progetto provvisto dei requisiti sopra richiamati e della relativa identificazione come progetto che libera risorse.

- *La finalizzazione settoriale e per misura delle risorse liberate*

Le modalità di riallocazione "per misura e azione" sono state definite dall'Autorità di Gestione del POR con le delibere di giunta regionale n° 715, del 20.02.03 e n° 3332, del 21.11.03, aventi carattere generale e suscettibili di ulteriori precisazioni da adottarsi con medesimo atto deliberativo. I contenuti delle delibere risultano conformi alle prescrizioni del testo del QCS ob.1 rivisto in sede di revisione di medio periodo; infatti in esse si prevede di rilevare e gestire a livello di bilancio le risorse "liberate" dall'imputazione al POR di progetti finanziati originariamente con altre risorse, nonché è disciplinata la riallocazione all'interno dello stesso Asse o della



stessa Misura che ha generato i rimborsi in aderenza ai criteri e gli obiettivi delle schede di misura del Complemento di Programmazione, fermo restando che l'identificazione degli assi/settori/misure destinatari delle risorse liberate non potrà prescindere da una preventiva ricognizione della progettazione disponibile e dalla tempistica di utilizzo di tali risorse, per privilegiare la realizzazione di progetti che possiedono una tempistica di attuazione quanto più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-2006..

In eventuali casi eccezionali in cui la riallocazione potrà comportare una attribuzione di risorse ad Assi diversi da quelli che hanno generato i rimborsi, la medesima sarà chiaramente esplicitata e motivata dall'Autorità di Gestione del POR e formerà l'oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza del POR medesimo.

- *La continuità degli interventi nella successione dei cicli di programmazione comunitaria*

Il sempre maggiore avvicinamento tra obiettivi e regole della programmazione comunitaria e di quella nazionale finanziata con risorse aggiuntive rende sempre più concreta la possibilità di indifferenza delle fonti di copertura di progetti volti al conseguimento di obiettivi comuni, anche in vista delle esigenze di tempestivo avvio del prossimo ciclo di programmazione (2007-2013).

- *Relazioni informative*

Sulla base della preventiva quantificazione dell'ammontare delle risorse liberate, l'Autorità di Gestione del POR invia, a partire dal 2004, entro il 31 ottobre di ogni anno all'Autorità di Gestione del QCS per l'eventuale informativa al Comitato di Sorveglianza del QCS, apposite relazioni recanti i seguenti requisiti il cui rispetto è posto, nel paragrafo 6.3.6 del QCS Ob.1, come "elemento di valutazione in sede di determinazione delle allocazioni finanziarie relative al prossimo ciclo dei Fondi Strutturali":

- l'indicazione delle misure i cui obiettivi specifici sono rafforzati dai progetti finanziati con le risorse liberate;
- l'elenco dei progetti finanziati con le risorse liberate con la specificazione del titolo, dell'importo e della tempistica di attuazione di ciascun progetto;

l'indicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione previsti dal Complemento di Programmazione sulla base dei quali sono stati selezionati e finanziati i suddetti progetti.

6.4 Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo.

6.4.1 Attività e procedure di gestione

Gestione

L'attuazione del Programma Operativo è assicurata in base alle rispettive funzioni e competenze:

- dalla Giunta regionale;
- dal Dipartimento dell'Economia;
- dai responsabili dei fondi (FESR, FSE, FEOGA, SFOP) e dalle rispettive autorità di pagamento;
- dai responsabili delle misure e dei Progetti Integrati e dai loro dirigenti se non coincidenti..



La Giunta Regionale approva la proposta di Complemento di programmazione, nonché le proposte di modifica del POR e del complemento stesso, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del POR. Essa esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte dei soggetti attuatori.

Il Dipartimento dell'Economia è l'Autorità di Gestione del POR, come già evidenziato al precedente punto 6.1.1 e 6.1.2; esso è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità. Nell'ambito del Dipartimento dell'Economia talune funzioni vengono svolte dal Comitato di Coordinamento, come specificato in precedenza.

Le Autorità di Pagamento per ciascun Fondo strutturale (FESR, FEOGA, SFOP, FSE) provvedono alla certificazione delle spese (Regolamento (CE) n. 1260/1999, art. 38, punto 1, lett. d) in base ai dati resi disponibili dai Responsabili di misura.

I Responsabili di ciascun Fondo strutturale (FESR, FEOGA, SFOP, FSE) coordinano ed assistono i Responsabili di Misura, con specifico riguardo all'attività di elaborazione delle procedure, dei piani di lavoro e delle piste di controllo; curano, di concerto con l'Autorità di Gestione del Programma, l'istituzione e l'implementazione di un efficiente ed efficace sistema informatizzato per la raccolta dei dati di avanzamento del programma; forniscono all'Autorità di Gestione del Programma le informazioni, relative alle misure di propria competenza, necessarie per la elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione; assicurano l'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento, concordandone le modalità con l'Unità per la Gestione Finanziaria del Dipartimento dell'Economia; provvedono, di concerto con l'AdP, alla individuazione e definizione dei necessari provvedimenti che l'AdG deve adottare per rendere l'andamento dei flussi finanziari coerente con quanto previsto dall'art.32 del Regolamento (CE) 1260/99; forniscono al Comitato di Coordinamento ogni indicazione necessarie per la gestione ed attuazione del Programma Operativo.

Il Responsabile di Asse coadiuva l'AdG nelle funzioni di coordinamento del programma, curando il raggiungimento degli obiettivi di impatto e verificando il livello di integrazione all'interno dell'Asse stesso. Il Responsabile di Asse interfaccia il Valutatore indipendente nell'approfondimento degli elementi di criticità che dovessero emergere in corso di attuazione.

Il Responsabile di misura è competente a porre in essere gli atti di gestione e di controllo ordinario della misura stessa e svolge le funzioni proprie del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241.

Quando una parte dell'iter è svolta da un beneficiario finale esterno alla Regione o da altro soggetto (nei casi in cui possa essere appositamente delegato dal beneficiario finale), tale organismo individua il responsabile del procedimento per la parte di sua competenza. In tal caso quest'ultimo esercita le funzioni previste della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, quelle previste dall'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e dall'artt. 7 e 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, assumendo la veste di referente del Responsabile di misura, a cui risponde degli adempimenti assolti e da assolvere, sulla base delle procedure stabilite dalle disposizioni regionali in materia. Tali beneficiari finali sono tenuti a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa dei procedimenti di loro competenza.



Per quanto concerne le attività di propria competenza, il Responsabile di Misura formula proposte al Comitato di Coordinamento, tramite il Responsabile del Fondo strutturale interessato, e fornisce dati e informazioni in ordine alle procedure ed ai tempi di attuazione delle azioni.

I Responsabili di misura nella loro qualità di responsabili del procedimento, in particolare:

- promuovono e sovrintendono agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento (nelle ipotesi di misure a titolarità);
- assicurano il rispetto della normativa comunitaria, in particolare in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
- verificano, in via preliminare, nelle ipotesi di misure a titolarità, la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e, in ogni caso, accertano l'acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;
- raccolgono, e trasmettono all'Autorità di Gestione del POR:
 - i dati relativi all'attuazione della misura con riferimento alle esigenze di alimentazione periodica del sistema di monitoraggio e agli indicatori previsti dal complemento di programmazione;
 - i dati da inserire nella Rapporto annuale di Esecuzione del POR;
 - le eventuali irregolarità riscontrate o, trimestralmente, l'assenza di irregolarità ai sensi del Regolamento (CE) 1681/94. I dati relativi a questo ultimo punto vanno trasmessi anche alle rispettive Autorità di Pagamento.
- gestiscono la pista di controllo della misura di loro competenza;
- provvedono all'istruzione ed alla redazione degli atti di impegno e di liquidazione dei pagamenti - assunti dal dirigente competente e trasmessi alla ragioneria regionale per l'ordinativo (mandato) di pagamento - ed alla trasmissione al responsabile del Fondo strutturale interessato del riepilogo delle somme erogate nonché dell'avanzamento della spesa.

La dotazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dei Responsabili di misura saranno definite nel Complemento di programmazione.

Il Responsabile del Progetto Integrato è responsabile della sorveglianza dell'avanzamento del Progetto e svolge le funzioni proprie del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241.

I compiti dei responsabili dei Progetti Integrati vengono precisati nel Complemento di Programmazione.

Procedure

Di norma, l'acquisizione delle domande da proporre a finanziamento per le diverse misure avverrà attraverso la pubblicazione di specifici bandi. Le domande acquisite entro i termini fissati dal bando saranno sottoposte ad istruttoria, valutazione e selezione, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, sotto la responsabilità del responsabile di misura.

Il complemento di programmazione, per alcune misure o per parte di esse, potrà individuare eventualmente singole specifiche iniziative in quanto necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali. In questo caso il Dipartimento dell'Economia deve, comunque, verificare la coerenza di tali iniziative rispetto al programma, nonché valutare la loro effettiva fattibilità, anche con riferimento al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.



Le proposte di investimento per infrastrutture e servizi di importo superiore a 10 Meuro saranno sottoposte a valutazione da parte del Nucleo regionale di Valutazione. Gli esiti della valutazione saranno considerati vincolanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento al finanziamento.

Per quanto riguarda i regimi di aiuto, la relativa attuazione potrà essere realizzata direttamente dalla Regione ovvero affidata ad una Amministrazione Centrale (nell'ipotesi di finanziamento di regimi di aiuto nazionali Es.: l. 488/92). Nel caso di attuazione regionale, le attività istruttorie, di valutazione, selezione e di formulazione delle relative graduatorie, potranno essere affidate anche ad organismi esterni all'Amministrazione regionale, selezionati attraverso procedure concorsuali.

Per gli interventi le cui procedure concorsuali sono direttamente espletate dalle strutture regionali, si seguirà il seguente percorso procedurale:

- sulla base dei contenuti e dei criteri formulati nel complemento di programmazione, i responsabili di Misura, tenuto conto delle indicazioni e degli indirizzi del Dipartimento, provvedono ad emanare i bandi di selezione dei progetti;

- le proposte progettuali pervenute a seguito dei bandi, sono istruite dagli uffici regionali competenti e, a seguito dell'istruttoria, inserite in un elenco di interventi ordinati in graduatoria sulla base delle priorità definite nel bando avvalendosi dell'assistenza del Dipartimento dell'Economia;

Le graduatorie, redatte dal responsabile di misura sulla base di criteri dettati analiticamente nel bando di concorso, sono approvate dal Dirigente competente che provvede alla concessione del finanziamento ai beneficiari. Per gli interventi superiori a 10 MEURO, l'ammissibilità, qualora trattasi di infrastrutture e di servizi, resta subordinata alle risultanze dell'analisi effettuata dal Nucleo di valutazione. Il Responsabile di misura provvede alla notifica dei provvedimenti in questione agli interessati, e provvede alla pubblicizzazione delle graduatorie .

Per una tempestiva attivazione degli interventi previsti dal programma, ove debbano obbligatoriamente essere acquisiti approvazioni, pareri, benestari, nulla-osta, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 16 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui i termini per emanare i provvedimenti richiesti, fissati in detti articoli, siano superiori a quelli stabiliti da altre disposizioni di leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, si applicheranno questi ultimi.

Gli eventuali pareri negativi o dinieghi di autorizzazioni dovranno essere debitamente motivati e tempestivamente notificati agli interessati. Nella comunicazione saranno fornite indicazioni sulle possibilità e sui termini di ricorso a detti provvedimenti.

Nei casi in cui non sia possibile applicare, ai sensi della legislazione vigente il principio del "silenzio-assenso", saranno indette, ove ne ricorrano gli estremi, apposite "conferenze di servizi" ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni amministrative, necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel P.O.R., da parte delle Autorità pubbliche competenti, si adottano, come strumento normale di azione, le modalità stabilite dalla legge 241/90 e dall'art. 2 comma 203 della L. n. 662/96 della Conferenza dei Servizi. Tale modalità sarà utilizzata, in particolare, per gli interventi previsti dai Progetti Integrati.

Nell'attuazione del programma si applicano le disposizioni in materia di semplificazione Legge 20 novembre 2000, n°340.



Nel corso del periodo 2004-2006, anche alla luce delle osservazioni mosse dal Valutatore Indipendente, la Regione si impegna, tra l'altro, a realizzare un concreto esercizio di semplificazione delle procedure d'attuazione degli interventi, garantendo la piena coerenza tra strutture e compiti ed organizzando all'interno delle stesse un più efficiente controllo di qualità delle procedure amministrative.

Un esempio in tale direzione è rappresentato dal ruolo esercitato dal Servizio "Progetti Integrati Territoriali ed Azioni Innovative FSE" istituito con Delibera di Giunta Regionale n° 517 del 2 aprile 2004 ed incardinato nel Settore Formazione Professionale. Tale Servizio, infatti, svolgerà un ruolo di supporto e di coordinamento operativo mediante lo scambio di documentazione, la verifica di procedure e strumenti, l'affiancamento nella gestione degli interventi, procedendo anche alla revisione di coerenza delle singole proposte progettuali formative presentate nell'ambito dei PIT garantendo, tra l'altro, un più ampio ed efficiente controllo di qualità delle procedure.

6.4.2 Informazione, pubblicità, trasparenza e comunicazione.

Il Dipartimento dell'Economia, tramite l'Unità per la Pubblicità, provvede a rendere pubblico il POR, attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) il sito internet della Regione Campania, nonché con comunicati a mezzo stampa e informazione dell'avvenuta pubblicazione alle organizzazioni professionali, alle parti economiche e sociali, agli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e alle organizzazioni non governative e del terzo settore.

La responsabilità della comunicazione relativa al POR è attribuita a:

Struttura: Regione Campania -A.G.C. 09. Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali in materie di interesse regionale, Settore 02, Servizio 01; Unità per la pubblicità, l'informazione, ed il sistema informativo.

Indirizzo: Napoli, Via A. S. Lucia, 81

Responsabile: Dirigente pro-tempore

Posta elettronica: comunicazione@regione.campania.it

Le azioni in materia di pubblicità dovranno essere realizzate in ottemperanza alla normativa comunitaria (artt. 34 e 46 del Regolamento CE n. 1260/1999) con particolare riferimento al Regolamento della Commissione europea n. 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e pubblicità sono i seguenti:

- Far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dai Fondi strutturali e le modalità per accedervi, al fine di ottenere la maggiore partecipazione possibile in termini di numero di progetti presentati.
- Garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni e l'utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed efficaci.
- Comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione europea si prefigge di conseguire, in partenariato con gli Stati membri, attraverso gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.
- Migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo continuo di monitoraggio e valutazione dei risultati.

Al fine di migliorare i collegamenti con il territorio (parti economico-sociali, autorità locali e altre organizzazioni interessate) e di informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Unione europea per le politiche regionali e in particolare dei risultati

conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali, il Dipartimento dell'Economia curerà attraverso l'Unità per la pubblicità:

- l'organizzazione di campagne di informazioni tempestive, adeguate e correttamente mirate;
- l'organizzazione di riunioni periodiche con le "parti" e la stampa;
- l'accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- la pubblicazione di bollettini informativi periodici sull'attuazione degli interventi del POR.

Di tali iniziative sarà informato periodicamente il CdS del POR.

Al fine di potenziare le capacità di elaborazione di progetti a livello locale, attraverso una più diffusa informazione, il Dipartimento dell'Economia provvede:

- ad istituire efficienti punti di informazione locali;
- ad un più ampio utilizzo degli strumenti informatici (creazione di specifiche pagine WEB e indirizzi di posta elettronica)

Il Dipartimento dell'Economia assicura i servizi di assistenza tecnica allo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche e agli operatori privati consulenza in merito alle modalità di accesso ai contributi comunitari.

Il Dipartimento dell'Economia garantisce, infine, che sia data adeguata informazione sulle attività e sulle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza attraverso la predisposizione e l'aggiornamento di una o più pagine web e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

Al fine di rendere più efficace tutto il sistema della comunicazione sugli interventi del programma si prevede di estendere, a livello regionale e intersettoriale, i collegamenti informatici del Sistema di Monitoraggio del P.O.R. , in prosecuzione della positiva esperienza attivata nel precedente periodo di programmazione. L'estensione prevede l'interscambio di informazioni con gli altri sistemi informativi presenti all'interno della Regione e con le altre Amministrazioni Pubbliche, al fine di rendere pubblici, attraverso pagine internet, i dati significativi e di pubblico interesse.

Nel Complemento di programmazione sarà definito un piano relativo all'organizzazione delle attività di informazione e pubblicità e saranno precisate le modalità di istituzione di una "unità di assistenza tecnica" per fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati.

Coerentemente con questa ultima previsione, nel corso della prima fase di programmazione è stato definito un Piano di Comunicazione che contiene informazioni sui seguenti elementi:

- obiettivi delle azioni e pubblico cui sono rivolte;
- contenuti e strategia delle azioni;
- bilancio di previsione;
- servizi amministrativi o organismi competenti per l'attuazione del Piano;
- criteri per la valutazione delle azioni realizzate.

Il Piano di Comunicazione si sviluppa in relazione al processo di attuazione del POR, passando, pertanto, seppure gradualmente, dalla priorità della fase di avvio, ossia di informazione ai potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dai Fondi strutturali, alla priorità della fase di regime di dare conto degli stati di attuazione e dei risultati conseguiti. Inoltre, dovrà essere sensibilizzata l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea per sostenere le politiche di sviluppo, specificando le missioni dei vari Fondi strutturali.



Le metodologie e gli strumenti di comunicazione del Piano dovranno essere definiti tenendo conto che il funzionamento dei Fondi strutturali è complesso e, come tale, non è sempre comprensibile ai cittadini. Sarà pertanto necessario porre la massima attenzione sia ai contenuti che al linguaggio (es. meno testo e più illustrazioni) da utilizzare per la comunicazione in relazione agli specifici target di destinatari.

In relazione all'esigenza di rafforzare il ruolo di sostegno/assistenza agli operatori svolto dalle Amministrazioni centrali e regionali, per potenziare la capacità di elaborazione di progetti a livello locale, l'Autorità di gestione del POR provvederà:

- all'istituzione di efficienti punti di informazione locali e all'eliminazione di doppioni nelle responsabilità;
- ad una più ampia diffusione dell'uso dell'informatica (ossia la creazione di specifiche pagine web e di indirizzi di posta elettronica);
- all'istituzione di «unità di assistenza tecnica» a livello regionale, allo scopo di fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati in merito all'utilizzo concreto dei Fondi comunitari;
- alla predisposizione di un programma di scambi di esperienze.

Il Responsabile per la comunicazione presenta, in occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza, specifiche relazioni sullo stato di attuazione dei Piani evidenziando i risultati raggiunti e le criticità rilevate. Queste relazioni saranno utilizzate per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione dei programmi operativi, per la parte relativa al capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

Valutazione delle azioni di informazione e pubblicità

L'aggiornamento della valutazione del programma operativo previsto per la fine del 2005 conterrà una parte specifica relativa all'efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in relazione agli obiettivi fissati ed ai risultati attesi.

6.4.3 Prevenzione del crimine e controllo di legalità sugli investimenti

Gli investimenti previsti nel POR Campania 2000-2006 sono importanti e sono finalizzati alla realizzazione di numerose iniziative con rilevante ricaduta finanziaria ed occupazionale su di un territorio dove risulta presente, anche in misura rilevante, il radicamento della criminalità organizzata. Un radicamento criminale, questo, che nel tempo ha manifestato anche capacità di controllare e gestire attività economiche, spesso di consistente dimensione, attraverso società di comodo e reti complesse di attori sociali.

La Regione Campania considera pertanto la prevenzione del crimine come priorità politica inderogabile e si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminale nel ciclo di attuazione del POR.

A tale scopo, la Regione si concerterà con il Ministero dell'Interno, in particolare con gli organismi preposti per la gestione del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo", al fine di assicurare una piena trasparenza nella gestione dei flussi finanziari e un costante monitoraggio delle procedure d'appalto, nonché delle opere da realizzarsi nel contesto del POR, con il preciso obiettivo di garantire un controllo di legalità sugli investimenti. In questo contesto, la Regione elaborerà un piano d'azione specifico, contenente una serie di misure procedurali e amministrative



volte a tutelare l'integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione del POR. Tale azione, che coinvolgerà altri soggetti istituzionalmente competenti operanti anche a livello locale, stimolerà la rappresentazione e l'assunzione di responsabilità da parte degli interessi collettivi delle comunità locali.

In particolare, al fine di minimizzare il rischio di un'effettiva realizzazione delle infiltrazioni criminali, la Regione promuoverà adeguate iniziative di natura amministrativa finalizzate al controllo *ex-ante* ed alla verifica *in-itinere* dell'attuazione del POR che, per essere credibili, saranno concepite come strumenti efficaci di deterrenza preventiva dei comportamenti illeciti.

Inoltre, al fine di intensificare l'azione di monitoraggio del territorio, la Regione promuoverà l'adozione di protocolli di legalità con le Prefetture e gli Enti locali in sintonia con quanto già previsto in sede di realizzazione dei contratti d'area e dei patti territoriali.

Il rafforzamento della Pubblica Amministrazione locale e regionale è una condizione essenziale per il raggiungimento delle finalità previste dal piano d'azione.

La Regione farà ricorso, in sede di realizzazione del POR, alle possibilità di intervento offerte dall'Accordo di Programma Quadro su *Sicurezza e legalità organizzata* che si intende stipulare nel quadro di un'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Giunta regionale. Per queste attività la Regione si avvarrà anche della collaborazione dell'*Esperto Trasversale in Sicurezza e Legalità*, previsto nella Struttura Operativa di Gestione del POR. In aderenza alle linee del QCS, l'Esperto trasversale assicurerà il coordinamento e l'efficace gestione delle azioni sopra delineate.

Infine, con il preciso obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle attività ed una valutazione complessiva delle situazioni di rischio, sarà assicurata la partecipazione incrociata, come peraltro già previsto dal QCS, di rappresentanti PON e POR ai rispettivi Comitati di Sorveglianza, con specifica relazione del rappresentante del Ministero dell'Interno sull'intensità del rischio di interessi criminali nel ciclo di investimenti.

6.4.4 Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR è istituito con Decreto del Presidente della Regione, che lo presiede ed è composto da:

- il « Responsabile tecnico » del Dipartimento dell'Economia (Autorità di Gestione del POR);
- i dirigenti Responsabili dei Fondi strutturali e degli assi;
- una rappresentanza della Commissione europea;
- un rappresentante del MEF, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione- Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali comunitari;
- un rappresentante del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e Forestali (Agricoltura);
- un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e Forestali (Pesca);
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente;



- un rappresentante di ciascuna Amministrazione centrale titolare di linee di intervento nell'ambito del POR in relazione a quanto stabilito nel QCS in materia di coordinamento e regionalizzazione degli interventi;
- un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
- un rappresentante dell'Autorità per le Politiche di Genere;
- un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Campania;
- un rappresentante della Banca europea degli Investimenti, se del caso;
- sette rappresentanti delle parti economiche e sociali designati dal "Comitato regionale di coordinamento del partenariato" assicurando la presenza dei rappresentanti delle pari opportunità, delle associazioni ambientaliste e del terzo settore, tenendo conto delle modalità indicate nel QCS ;
- tre rappresentanti delle Autonomie Locali ;

In assenza del Presidente della Giunta Regionale il Comitato di Sorveglianza è presieduto da un Assessore da lui delegato.

I rappresentanti della Commissione europea, della BEI, delle parti economiche e sociali nonché della Consulta Regionale Femminile della Campania. e i restanti componenti con voto consultivo del Comitato di Coordinamento, partecipano ai lavori del Comitato di Sorveglianza con voto consultivo.

Ai lavori del CdS del POR assistono i dirigenti dell'Ufficio per il controllo di secondo livello, il Direttore del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici regionali e L'Esperto intersettoriale in sicurezza e legalità.

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza assicura, ove opportuno, la partecipazione dei responsabili dei Progetti Integrati alle sedute del CdS.

Con apposito Regolamento interno sono state fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni da parte del Comitato di Sorveglianza. Tale regolamento è stato adottato dal Comitato di Sorveglianza nel corso della sua prima riunione.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno.

E' inoltre opportuno migliorare il coordinamento tra Comitati di Sorveglianza (o organismi analoghi) di forme di intervento diverse ma operanti in ambito regionale (es. iniziative comunitarie, azioni innovatrici), assicurando le opportune modalità di dialogo (es. presenza incrociata di rappresentanti delle diverse Autorità di gestione).

Per l'istruttoria, l'approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte, il Comitato di Sorveglianza si avvale del supporto organizzativo e tecnico (segreteria tecnica) del Dipartimento dell'Economia.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è istituita presso:

Struttura: Regione Campania –A.G.C. 09, Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materie di interesse regionale; Settore 02 Direttive CEE in Materia di PIM, FEOGA, FSE, Attività di Supporto all'Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia; Servizio 01: Attività di Supporto e Assistenza Tecnica.

Indirizzo: Napoli, Via S. Lucia, 81

Responsabile: Dirigente pro-tempore

Posta elettronica: sorveglianza.por@regione.campania.it

Le spese di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell'Assistenza tecnica del



POR, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/99, in materia di ammissibilità delle spese.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e nel Regolamento interno. Il Comitato di Sorveglianza assicura, altresì, il seguito degli adempimenti derivanti dalla chiusura delle forme di intervento del periodo 1994/1999.

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie determinazioni per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse anche attraverso opportune modifiche. Le procedure necessarie saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza disporrà di una pagina Web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato, che saranno comunicati nel corso della prima riunione del Comitato stesso.

Il POR può essere modificato nel rispetto di quanto indicato dall'art. 14 del Regolamento (CE) n.1260/1999.

6.4.5 Sistema di Monitoraggio

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e del Quadro Comunitario di Sostegno, l'Autorità di Gestione del POR deve tempestivamente attivare un sistema di monitoraggio che consenta l'identificazione dei progetti ammessi a finanziamento (a partire dalla loro selezione), la loro imputazione al sistema informativo, le modalità di caricamento dei dati fisici, finanziari e procedurali, la verifica della qualità degli stessi, i reporting periodici di avanzamento aggregati per Fondo strutturale e per misura.

Considerata l'importanza della piena operatività dello stesso, in coerenza con quanto indicato nel QCS, la Commissione europea, nel caso di mancata o incompleta messa in opera del sistema di monitoraggio, comunicherà all'Autorità di Gestione del POR i provvedimenti che riterrà opportuno adottare, ivi compresa la facoltà di non dare corso ad alcuna richiesta di pagamento riguardante il POR, fino alla completa messa in opera del sistema.

All'avvio del programma, il Dipartimento dell'Economia si è avvalso, per il monitoraggio del POR, del sistema informativo MORECA sviluppato per il periodo di programmazione 1994-1999, ed opportunamente implementato allo scopo di assicurare:

- il monitoraggio e il controllo di gestione degli interventi di attuazione del POR, a supporto delle azioni di valutazione e monitoraggio richieste dallo Stato e dall'Unione Europea;
- la gestione efficace ed efficiente dei flussi informativi fra le varie strutture preposte al controllo e all'attuazione degli interventi, attraverso la raccolta delle informazioni sullo svolgimento del programma, la disponibilità continua di informazioni di sintesi, l'accesso a banche dati esterne.

Il sistema, in particolare, ha reso disponibile negli uffici e nelle strutture regionali preposte alle attività amministrative di pianificazione, di controllo, di coordinamento e di attuazione degli interventi previsti nel POR, gli strumenti necessari per:



- la raccolta di informazioni sull'avvio, l'avanzamento e la conclusione degli interventi inseriti nel POR;
- la produzione di rapporti di dettaglio e di sintesi a vari livelli di aggregazione delle informazioni (programma, sottoprogrammi, misure, aree geografiche, aree di intervento) sullo stato di realizzazione del POR (con riferimento agli indicatori fisici, finanziari, e procedurali);
- la elaborazione di informazioni, necessarie per lo svolgimento delle azioni di valutazione, monitoraggio e sorveglianza previste dal governo centrale e dagli organismi comunitari;
- l'accesso a servizi informativi pubblici e privati, disponibili su Internet, per l'acquisizione di informazioni e documenti rilevanti per il programma;
- l'archiviazione e la gestione della documentazione di riferimento e di supporto del Programma;
- la pubblicazione su Internet di informazioni di interesse pubblico sul Programma e sulla sua realizzazione;
la elaborazione di informazioni, necessarie per la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in ordine alla implementazione e tenuta dei registri e fornitura di informazioni inerenti la redazione delle relazioni annuali in materia di aiuti di stato e la gestione efficace dei controlli sul cumulo degli aiuti di stato.

Per il periodo 2004-06, verrà utilizzato il nuovo "Sistema di monitoraggio integrato locale europeo" (SMILE), che opera come sistema gestionale e di monitoraggio delle operazioni cofinanziate dal POR (FESR-FSE; per il FEOGA e per lo SFOP continua ad operare il tradizionale sistema di monitoraggio).

Raccolta e flussi di dati

I dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale saranno raccolti a livello di progetto ed aggregati per azioni e per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura che li trasmette sia al Responsabile di Fondo che al Dipartimento. Analogamente saranno raccolti i dati per i Progetti Integrati.

La raccolta dei dati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti specifici di ciascun Fondo Strutturale.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati di monitoraggio vengono confrontati, a livello di misura e asse prioritario, con il piano finanziario vigente del POR.

Monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, sugli indicatori di risultato e di impatto indicati nel Complemento di Programmazione. In linea generale, gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.



Con riferimento agli interventi in agricoltura e per lo sviluppo rurale, una particolare attenzione andrà posta, nella seconda fase del programma, alla rilevazione delle informazioni previste nel sistema di monitoraggio nazionale come base di riferimento per una puntuale risposta al questionario valutativo comune definito al livello comunitario, ferma restando l'esigenza di predisporre a questo scopo anche rilevazioni specifiche.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. L'unità per il monitoraggio cura la definizione delle schede di rilevazione. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

I dati finanziari, fisici e procedurali vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio.

Per il periodo fino a dicembre 2004, i dati finanziari vengono aggiornati e trasferiti con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno). I dati procedurali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre). I dati fisici vengono aggiornati e diffusi con cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno).

A partire da gennaio 2005, i dati finanziari vengono aggiornati con flusso continuo su supporto web e trasferiti con cadenza bimestrale (al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno). Resta invariata la cadenza di aggiornamento e trasferimento dei dati procedurali e fisici.

I dati vengono rilevati a livello di progetto. I livelli successivi di aggregazione sono: azione (se del caso), misura, asse prioritario, POR. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione europea e riportato nell'allegato C del testo del QCS.

I dati di monitoraggio finanziario del POR disaggregati per asse prioritario e misura, distinti per anno, vengono trasmessi a cura del Dipartimento dell'Economia all'Autorità di Gestione del QCS su supporto informatico con cadenza trimestrale, fino a dicembre 2004, e bimestrale dopo tale data. I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nei Rapporti annuali di Esecuzione del programma.

Validazione e controllo qualità

Le procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati sono oggetto di un'azione di validazione e di controllo qualità, a cura dell'Unità Centrale di Monitoraggio. L'attuale sistema informativo di monitoraggio SMILE, consente, tra l'altro, l'individuazione e la rimozione tempestiva dei "punti di crisi".

Reporting e coordinamento delle fonti informative

A partire dal giugno 2004, i dati di monitoraggio finanziari, fisici e procedurali saranno presentati ad ogni riunione del comitato di sorveglianza del POR. I dati, da



fonte MONIT, andranno rappresentati in un format tabellare concordato in seno al gruppo di lavoro nazionale “valutazione e monitoraggio”.

In tale ottica, a partire dal 2004 le previsioni di spesa trasmesse alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 sono integrate con altre informazioni al fine di contenere i seguenti dati:

- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell’anno successivo.

I dati sono disaggregati a livello di Fondo strutturale, un loro aggiornamento viene comunicato alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande di pagamento vengono inoltrate alla Commissione Europea con cadenza periodica, almeno tre volte l’anno (entro il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 dicembre), per ciascun Fondo strutturale. E’ necessario evitare la concentrazione delle richieste di pagamento nell’ultima parte dell’anno.

I dati relativi alle spese dichiarate alla Commissione nelle richieste di pagamento vengono allegati alle comunicazioni bimestrali dei dati finanziari del sistema di monitoraggio, assicurando una presentazione che consenta un immediato confronto al fine di permetterne l’utilizzo come strumento di gestione e di prevenzione delle difficoltà.

Accesso all’informazione

I dati di monitoraggio, a livello di asse prioritario, sono disponibili all’interno della pagina Web del Comitato di Sorveglianza del POR.

Il Comitato di Sorveglianza del POR stabilisce contenuti e modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

Autovalutazione

L’esercizio di autovalutazione delle misure, promosso dal Ministero dell’Economia in collaborazione con l’Autorità di gestione nel corso del periodo 2002-2003, ha prodotto buoni risultati e fornito al Comitato di Sorveglianza informazioni utili per migliorare l’attuazione degli interventi. Appare, pertanto, opportuno prevedere la reiterazione dell’esercizio, con cadenza annuale, nel periodo 2004-2006. L’Autorità di Gestione stabilirà le modalità operative di svolgimento dell’autovalutazione, sulla base degli indirizzi tecnici e metodologici concordati in partenariato con il MEF-DPS

6.4.6 Valutazione

Impostazione dell’attività di valutazione del POR

Le procedure, i metodi e i contenuti della valutazione del POR saranno omogenei con l’impostazione della attività di valutazione del QCS, così come definita dall’Autorità di gestione dello stesso QCS e dalla Commissione Europea.

Sistema di valutazione del POR

La valutazione del POR sarà affidata ad un Valutatore indipendente la cui selezione verrà completata (con la stipula del contratto) entro il 31.12.2001. Se la procedura di selezione del valutatore indipendente del programma non sarà stata



completata entro la suddetta data, la Commissione Europea non darà corso ad alcuna successiva richiesta di pagamento riguardante il POR e ciò fino all'avvenuto completamento della procedura stessa. Il POR non potrà beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.

Il processo di valutazione si conformerà all'indirizzo tecnico e metodologico, nonché al percorso temporale delle attività volte alla costruzione e all'attivazione del sistema di valutazione del QCS 2000-2006.

Nell'attività di valutazione del POR un ruolo centrale di coordinamento sarà svolto dal Nucleo regionale di valutazione che opererà in posizione di indipendenza dal Dipartimento dell'Economia. In conformità a quanto previsto dal QCS, il Presidente della G. R. si impegna a costituire con proprio atto monocratico e avviare, comunque entro 60 gg. dall'approvazione del POR e, comunque, antecedentemente alla prima riunione del CdS del QCS, il nucleo regionale di valutazione in base all'art. 1 della legge 144/1999.

Il Nucleo regionale, operando in collaborazione con il Nucleo del MTBE e in rete con il Comitato di attuazione dei Nuclei istituito dalla Conferenza Stato – Regioni, ha il compito di:

- diffondere e attivare nell'amministrazione regionale metodologie e approcci operativi in grado di consentire livelli di attuazione del programma e metodi di selezione dei progetti rispettosi dei criteri esplicitamente delineati nel QCS e coerenti con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia del programma medesimo;
- promuovere programmi volti al rafforzamento e alla qualificazione del personale della Regione impegnato nell'attuazione del programma, caratterizzati da adeguati livelli qualitativi sul piano dell'attività formativa e improntati a modalità operative delle azioni formative basate su requisiti minimi comuni sul piano dei contenuti didattico – informativi, delle procedure, delle tecniche e delle metodologie proprie dei fondi strutturali e delle politiche di sviluppo.

Con specifico riferimento alle attività di valutazione il Nucleo regionale:

- costituisce riferimento per la struttura indipendente di valutazione del programma;
- promuove, indirizza e orienta sotto il profilo tecnico-metodologico l'attivazione di valutazione in itinere di grandi progetti e di progetti integrati territoriali (o comunque di progetti significativi o settori) come strumento volto a migliorare la performance attuativa del programma e a favorire la graduale diffusione delle culture della valutazione.

Al fine di migliorare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e diffondere sul territorio procedure, metodologie, e approcci operativi di valutazione più omogenei ed efficaci, l'Amministrazione Regionale si impegna a favorire la partecipazione del Nucleo regionale alle attività della Rete dei nuclei -istituiti nelle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi e nelle Amministrazioni con competenze trasversali-promosse dal Nucleo tecnico nazionale di valutazione e verifica – Unità di Valutazione.

L'Autorità di gestione, nell'ottica di rendere più diffuso e continuo il contributo della valutazione al miglioramento delle politiche di sviluppo, si impegna ad assicurare che i programmi volti al rafforzamento e alla qualificazione tecnica del personale impegnato nell'attuazione del POR siano caratterizzati da adeguati livelli qualitativi dell'attività formativa e improntati a modalità operative delle azioni formative basate su requisiti minimi comuni sul piano dei contenuti didattico-informativi, delle procedure, delle tecniche e delle metodologie proprie dei fondi strutturali e delle politiche di sviluppo.



Valutazione intermedia

Il Dipartimento dell'Economia è responsabile della valutazione intermedia del programma, in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS e la Commissione Europea. La valutazione intermedia viene effettuata dal Valutatore Indipendente, conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito della Sorveglianza e valutazione del QCS.

Aggiornamento della valutazione intermedia

Conformemente all'art. 42 del Regolamento 1260/1999, l'Autorità di Gestione del POR assicura che entro il 31.12.2005 si proceda all'aggiornamento della valutazione intermedia. Tale aggiornamento dovrà, in particolare, fornire l'occasione per analizzare i risultati e l'impatto del programma in relazione a temi strategici chiaramente identificati, con particolare riguardo alle tematiche agricole e allo sviluppo rurale, nonché alla capacità delle politiche di sviluppo di incidere nel senso desiderato sul territorio in preparazione di ulteriori interventi e di contribuire agli obiettivi delle strategie comunitarie di Lisbona e Göteborg. Ulteriori indicazioni per orientare l'aggiornamento della valutazione intermedia potranno derivare dalle lezioni apprese nella prima fase di valutazione intermedia, in particolare relativamente alle modalità organizzative e ai metodi di ricerca, e dalle indicazioni fornite dalle attività di valutazione di secondo livello condotte dal Sistema nazionale di valutazione per le regioni OB.1, con il coordinamento dell'Unità di valutazione, e dalla Commissione europea.

L'organizzazione delle attività di aggiornamento della valutazione intermedia del POR (approvazione del bando per la selezione del valutatore) va perfezionata entro il 30.6.2004.

Valutazione ex - post

La valutazione ex-post ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro, le Autorità di gestione del QCS e dei programmi operativi, conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4.7 Controllo

Il Dipartimento dell'Economia è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno da effettuarsi conformemente all'art. 38 dello stesso Regolamento e conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 438/2001

La regolare esecuzione delle operazioni, conformemente agli obiettivi di sana gestione finanziaria che l'Autorità di gestione deve garantire, presuppone una conseguente ed adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e controllo secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 438/2001.

Il sistema regionale di gestione e controllo dovrà, in particolare, assicurare:

- il rispetto della partecipazione dei Fondi strutturali nei limiti fissati dai Regolamenti e dal QCS;



- il rispetto delle norme sull'ammissibilità delle spese e dei tempi per i pagamenti;
- la coerenza degli interventi con le previsioni del QCS e del POR;
- la realizzazione ed il mantenimento delle piste di controllo;
- il rispetto delle norme in materia di aiuti di stato.

Controllo contabile-finanziario

Il complemento di programmazione indicherà, fin dal momento della sua approvazione, gli uffici responsabili del controllo contabile-finanziario per ciascuna misura. Tali uffici dovranno, in particolare:

- controllare che le registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai destinatari finali, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data di registrazione contabile, l'importo di ogni voce di spesa, l'identificazione dei documenti giustificativi, la data, il metodo di pagamento e la disponibilità della documentazione di supporto;
- controllare, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dalla Comunità, l'accurata ripartizione dell'importo, debitamente giustificata;
- controllare che i piani tecnici e finanziari delle azioni, le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti relativi all'approvazione dei progetti, le procedure di gara e di appalto, ecc. siano disponibili ai vari livelli di gestione;
- controllare, nel caso di adozione di procedure di gestione di informazione, compresi i trasferimenti elettronici dei dati, che tutte le autorità interessate possano ottenere dal livello inferiore le informazioni sufficienti per giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore.

Verifica dell'efficacia dei sistemi di controllo

La verifica dell'efficacia dei sistemi di controllo della gestione del Programma Operativo è demandata al soggetto incaricato (a tal fine il complemento di programmazione indicherà, fin dal momento della sua approvazione, se tale soggetto sarà un ufficio interno all'Amministrazione regionale – individuato nel complemento stesso - o un soggetto esterno, individuato a seguito di gara pubblica europea entro il 31.3.2001). In questo secondo caso, i criteri di selezione indicati nel bando di gara dovranno essere oggetto di un'intesa preliminare con i servizi della Commissione europea)

Tale soggetto sarà responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione finale dell'intervento, riguardante almeno il 5% della spesa totale ed un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate. Più in particolare l'attività riguarderà:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura delle spese con gli obiettivi e i contenuti delle schede tecniche di misura

I controlli, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di verifiche amministrativo-contabili, saranno eseguiti con le modalità, tra l'altro, previste dall'art. 7 del Regolamento (CE) n.2185/96.

Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi strutturali potranno essere effettuati da tutti gli organismi previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Esiti dei controlli

A seguito dei singoli controlli dovrà essere predisposto uno specifico verbale che rimane agli atti dell'organismo o ufficio che ha effettuato il controllo trasmettendone copia al Dipartimento dell'Economia.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Le irregolarità riscontrate e segnalate al Dipartimento dell'Economia vengono da quest'ultimo comunicate alle amministrazioni dello Stato interessate (Dipartimento delle Politiche Comunitarie), conformemente alla normativa vigente, informando le medesime delle azioni amministrative e giudiziarie intrapresa per il recupero dei contributi.

Il Dipartimento dell'Economia, in conformità degli artt. 34 e 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, assumerà le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

6.4.8 Specificità di attuazione dei Progetti Integrati

La strategia del Programma Operativo assegna ai "Progetti Integrati", la massima rilevanza sia come modalità privilegiata di attuazione del programma, sia come metodologia per conseguire la concentrazione e la specializzazione degli interventi nel quadro della più ampia concertazione, del partenariato socio-istituzionale e della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e territoriali.

Definizione

I Progetti Integrati sono definiti dal QCS come: "complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario". Questa definizione sottolinea due elementi:

- il concetto di integrazione progettuale, caratteristica generale dell'attività cofinanziata dai Fondi strutturali;
- il riferimento territoriale o settoriale del complesso delle azioni, inteso non solo come destinatario di iniziative e di azioni di sviluppo, ma come contesto di cui si vogliono attivare le potenzialità latenti e/o presenti.

Il Progetto Integrato si configura quindi come un progetto complesso, costituito da specifici interventi nell'ambito del Programma Operativo Regionale, che richiedono una forma di attuazione e di gestione integrata, caratterizzata per aspetti di innovazione nei contenuti e nelle modalità, ma che non comporta necessariamente la costituzione di un nuovo soggetto (ad esempio Progetti Integrati promossi da parchi nazionali o regionali), né tanto meno un istituto di natura negoziale. Questi istituti (es. accordi di programma) possono rappresentare, in quanto conformi al principio di sussidiarietà e della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, una modalità di attuazione del Progetti



Integrati, che rientra all'interno delle scelte del programma e che saranno in particolare esplicitate nel Complemento di Programmazione.

Finalità

La concentrazione degli interventi è l'aspetto caratterizzante dei Progetti Integrati. Il territorio è chiamato a svolgere una funzione attiva per dare luogo a un processo di sviluppo cumulativo.

Il riferimento ad un'area di concentrazione (distretto, parco, giacimento culturale, città) è caratteristica essenziale della tipologia dei Progetti Integrati che puntano sullo sviluppo locale. A tale tipologia si affianca quella che punta all'integrazione di filiere (specializzate) di imprese; in questo caso il riferimento territoriale può essere individuato anche nell'intero territorio regionale.

Il Progetto Integrato punta a soddisfare una duplice esigenza:

- assicurare adeguato riconoscimento agli interventi che rispondano a un principio di integrazione e di concentrazione, sia funzionale che territoriale, e siano quindi basati su di una idea guida di sviluppo, esplicitata e condivisa secondo le procedure partenariali della programmazione e della concertazione socio-istituzionale, ed attuata secondo il principio della sussidiarietà e della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e territoriali;
- fare in modo che alla maggiore complessità di realizzazione di queste azioni facciano riscontro modalità gestionali unitarie, organiche e integrate, in grado di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati.

Elementi identificativi

Il Progetto Integrato si compone di un complesso di azioni, ciascuna delle quali può essere attribuita alla competenza di soggetti differenti, che devono essere coerenti con uno o più obiettivi specifici indicati nel POR e convergere verso un'unica finalità di sviluppo. Proprio la sua complessità ne richiede forme di gestione "speciale", volte a:

- definire le modalità attraverso le quali si realizza lo stretto collegamento delle procedure di attuazione, considerato che esse possono riguardare misure diverse;
- individuare chiare forme di responsabilizzazione per gli interventi, così da assicurarne una gestione il più possibile flessibile e integrata.

Partendo da queste considerazioni è quindi possibile richiamare gli elementi che caratterizzano i Progetti Integrati:

- individuazione dell'idea-guida e della strategia del progetto, che si traduce nella definizione e nel perseguimento di obiettivi concreti riferiti al progetto stesso;
- identificazione di un ambito territoriale o tematico specifico (inteso nel senso individuato al punto precedente) che rappresenta il contesto di riferimento;
- identificazione del soggetto responsabile del progetto;
- identificazione delle modalità gestionali e procedurali più opportune a rendere effettiva la realizzazione dei Progetti Integrati, sia all'interno della Regione, sia nei rapporti di integrazione con i soggetti esterni;
- definizione di un adeguato sistema di monitoraggio e valutazione dei Progetti Integrati, che consenta di effettuare aggiustamenti in itinere, nonché di verificare i risultati in coerenza con gli obiettivi che il Progetto si propone.



Collocazione nel Programma Operativo

All'interno del Programma operativo e del Complemento di programmazione, il Progetto Integrato non si traduce in una articolazione ulteriore che si affianca ad Assi e Misure, bensì in una modalità operativa che si sceglie di adottare perché una serie di azioni – che fanno capo ad Assi e Misure diverse, ma che sono coerenti con i loro contenuti specifici – siano esplicitamente collegate tra loro e finalizzate a un comune obiettivo.

Al tempo stesso, il Progetto Integrato è anche un progetto definito che ha necessità di dotarsi di risorse finanziarie, da quantificare complessivamente e distribuire tra le Misure del POR che contribuiscono alla realizzazione del progetto.

Le singole Schede di Misura specificano di conseguenza la loro connessione con i Progetti Integrati e, nel Complemento di Programmazione, la quota di risorse ad essi dedicata.

Criteri generali

Oltre agli 'elementi identificativi' indispensabili citati in precedenza per l'attuazione dei Progetti Integrati dovranno essere assicurati alcuni requisiti attinenti alle modalità di realizzazione.

Il primo requisito riguarda la capacità di assicurare un monitoraggio efficace e tempestivo degli effetti e delle trasformazioni reali che l'attuazione del progetto via via produce.

Il secondo requisito è la previsione di un soggetto, il Responsabile del Progetto Integrato, che avrà la facoltà di agire per risolvere i problemi che insorgono rapidamente ed in modo efficace. Il Responsabile del Progetto Integrato sarà dotato di adeguati poteri per tutta la durata dell'intervento.

Il terzo requisito riguarda la capacità di gestire in modo efficace la rete di relazioni con altri soggetti istituzionali che possono avere un ruolo più o meno significativo in fase di attuazione, e dunque prevedere forme e procedure di raccordo che ne assicurino la cooperazione.

Il quarto requisito riguarda la valutazione ex ante del progetto; è infatti essenziale identificare, in sede di definizione del progetto, indicatori di risultato e di impatto pertinenti e significativi- anche in un'ottica di genere- che permettano di verificare se e quanto alcuni effetti attesi hanno realmente luogo.

Le modalità specifiche di organizzazione ed attuazione della programmazione integrata sono disciplinate dal complemento di programmazione, che individua anche le modalità per dare sostegno e supporto alle attività di costituzione e di progettazione dei programmi.

Il POR Campania individua nel 40% del proprio piano finanziario l'ammontare delle risorse orientativamente attribuite al complesso dei Progetti Integrati, che saranno redatti secondo le priorità e le strategie del POR. La citata percentuale, calcolata sulla quota pubblica del piano finanziario, è stata definita in seguito ad un processo concertativo.

Nella descrizione delle Misure viene riportata l'indicazione sulla utilizzazione delle stesse nell'ambito dei Progetti Integrati.

A partire dagli elementi identificativi dei progetti integrati, il complemento di programmazione deve evidenziare i seguenti aspetti:

- identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritari degli interventi dei progetti integrati;
- individuazione degli obiettivi dei progetti integrati;



- indicazione della strategia di intervento;
- procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate;
- modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali;
- identificazione delle misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;
- indicazione del soggetto responsabile dei progetti integrati;
- indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;
- modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali;
- eventuali procedure per l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;
- eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza;
- integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con il pertinente quadro normativo di riferimento);
- eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, ecc.) e delle pari opportunità e del mainstreaming di genere.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP devono in ogni caso essere istruiti e attuati dalle autorità regionali designate conformemente alle regole definite dalle misure del POR.. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

Approvazione e finanziamento dei Progetti Integrati

Le procedure di approvazione e finanziamento di ciascun progetto integrato individuato vanno completate entro il 30.09.2004. Entro il 30.03.2005, per ciascun progetto integrato, dovrà inoltre essere definito un cronogramma analitico di attuazione. Nel caso di operazioni per le quali sia disponibile la progettazione esecutiva ovvero le opere siano immediatamente appaltabili i termini di cui sopra si intendono posticipati alle corrispettive scadenze del 31.12.2004 e 30.06.2005.

Pertanto, il POR potrà cofinanziare i soli progetti integrati che, nei suddetti termini, risultino rispettivamente individuati e dotati del cronogramma analitico di attuazione. L'Autorità di gestione dovrà, in seguito, procedere alla verifica, con cadenza almeno semestrale, circa il rispetto del cronogramma e fornire una specifica informativa al Comitato di Sorveglianza.

I progetti integrati che non rispettano le scadenze sopra indicate dovranno essere esclusi dal programma operativo e dal finanziamento comunitario, fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati da parte dell'Autorità di gestione, con l'accordo del Comitato di Sorveglianza.

L'Autorità di Gestione adotterà tutte le iniziative necessarie a garantire il completamento del percorso attuativo delle misure che contribuiscono al finanziamento dei progetti integrati entro i termini previsti per la chiusura del programma.



Azioni Integrate di Sviluppo Rurale

A seguito dell'adozione del Regolamento (CE) n. 1783/2002, che integra l'art. 33 del Regolamento (CE) n.1257/1999 con una specifica indicazione volta al sostegno di azioni integrate di sviluppo rurale, assume rilievo l'inserimento, nel contesto della scelta di fondo del Programma di favorire la progettazione integrata, di una modalità di intervento che traduca sul piano operativo la predetta indicazione.

A tal fine sarà realizzata un'azione finalizzata ad orientare ad obiettivi comuni interventi diversi – facenti capo alle Misure specificamente rivolte allo sviluppo rurale – in tutte le situazioni territoriali in cui la contestuale esaltazione di potenzialità lasci prevedere la massimizzazione dei risultati conseguibili attraverso strategie condivise dai soggetti rappresentativi delle realtà socio-economiche locali.

Saranno pertanto messi a punto e attivati procedimenti volti ad organizzare e realizzare interventi integrati, unitariamente orientati ad obiettivi di sviluppo, riferiti ad ambiti territoriali specifici e costruiti secondo preventive indicazioni emerse dalla concertazione con il locale partenariato, relative ai contenuti ed ai risultati attesi, avendo a riferimento gli strumenti programmatici in essere.

Questi sono costituiti, oltre che dalle Misure Feoga e Sfop dell' Asse 4, dai Piani Integrati di Filiera (PIF), dai Piani Integrati per le Aree Rurali (PIAR), dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR), dall' iniziativa Leader. Sotto il profilo più generale andranno considerati anche i Progetti Integrati Territoriali e tematici orientati alla promozione della rete ecologica e dello sviluppo turistico.

La definizione degli interventi a livello territoriale in una logica di integrazione darà luogo a “progetti integrati di sviluppo rurale” comprendenti iniziative finalizzate a obiettivi comuni anche se riferibili a Misure diverse.

In tale ottica sarà fra l'altro possibile raccordare i contenuti dei progetti al POR ed al PSR, ferma restando la distinzione degli aspetti di ordine finanziario, attesa la diversa origine delle rispettive dotazioni (Feoga Orientamento e Feoga Garanzia).

Le procedure amministrative regolanti le attività di predisposizione, presentazione, finanziamento, realizzazione e controllo dei “progetti integrati”, dovranno assicurare snellezza e tempi certi all'intero processo, la cui efficienza dipenderà da molte variabili, ma soprattutto dalla capacità di governare il sistema complesso che verrà posto in essere. Un ruolo fondamentale sarà svolto dai soggetti deputati alla predisposizione e gestione esecutiva dei progetti, i quali devono possedere requisiti di affidabilità giuridica, economica e amministrativa.

Il complemento di programmazione preciserà lo schema procedurale e organizzativo a base della predisposizione, finanziamento e realizzazione dei progetti in argomento.

6.5 Riserva di efficienza ed efficacia

Nel corso della prima fase di attuazione, il programma ha concorso all'assegnazione della riserve comunitaria del 4% e nazionale del 6% in funzione, rispettivamente, della capacità di gestione dei fondi strutturali (efficacia, gestione, attuazione finanziaria) e di modernizzazione dell'azione della Pubblica Amministrazione (avanzamento istituzionale, integrazione degli interventi,



concentrazione degli interventi), coerentemente con i criteri indicati nel paragrafo 6.5 del QCS.

Le risorse assegnate al POR Campania, a seguito delle procedure di cui all'art. 44 del Regolamento (CE) n.1260/1999 per quanto concerne la riserva comunitaria, e di quelle di pertinenza della riserva nazionale sono incluse nel piano finanziario del POR medesimo a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

6.6 Iniziative a sostegno della fase di attuazione 2004-06

La seconda fase di attuazione del POR mira, in coerenza con le indicazioni del QCS, a rafforzare l'orientamento degli interventi verso risultati rilevanti e di qualità per i cittadini e le imprese, e a consolidare l'operato della pubblica amministrazione per migliorare, ai diversi livelli di governo, i servizi offerti. Allo stesso tempo vengono rafforzati tutti gli strumenti finalizzati all'analisi dei risultati in ambiti di primaria importanza per la strategia dello sviluppo regionale, al fine di sostenere l'attuazione del programma e, in particolare, dei processi innovativi con impatti significativi di lungo periodo.

L'Autorità di Gestione del POR concorrerà pertanto, per quanto di propria competenza, ad alimentare, il sistema di monitoraggio, di cui è prevista la costituzione nel paragrafo 6.6.1 del QCS, dei processi di riforma e modernizzazione amministrativa ottenuti con le riserve del 6% e del 4% rivolto ad accertare in quale misura e in quali termini i risultati già acquisiti potranno essere consolidati e a garantirne una diffusa conoscenza, e ad assicurare quanto altro di pertinenza del POR della Regione Campania possa discendere dalla istituzione di una riserva centrale per il consolidamento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa

Detto sistema di monitoraggio conterrà indicatori di avanzamento istituzionale della riserva nazionale del 6% e un indicatore della riserva comunitaria relativo alla valutazione degli effetti occupazionali, integrati con alcuni elementi informativi aggiuntivi illustrati nell'Allegato E del QCS; i fondi di cui alla citata riserva centrale saranno assegnati in funzione di indicatori derivati in buona parte dalla riserva comunitaria del 4% riportati, unitamente ai target previsti, nell'Allegato F del QCS.

6.6.1 Riserva regionale per il consolidamento della qualità dell'azione dei soggetti locali

Al fine di estendere e consolidare il processo di modernizzazione istituzionale e amministrativa presso le autonomie locali e altri soggetti locali cui sono attribuite responsabilità e competenze di particolare rilievo strategico ai fini del conseguimento degli obiettivi del POR è assunto l'obiettivo della introduzione di una riserva di performance, a valere su risorse nazionali aggiuntive.

Il perseguimento di questo obiettivo si fonderà, in conformità con le indicazioni del QCS (cfr. paragrafo 6.6.3) su meccanismi di premialità a disegno e a responsabilità regionale e che riguarderanno due distinti ambiti: la predisposizione di progetti "di qualità" in settori individuati dalla Regione, con particolare attenzione per quelli a natura integrata, e con priorità per i settori ambientale, delle risorse umane e della società dell'informazione; ovvero il conseguimento di obiettivi di rafforzamento istituzionale, fissati dalla Regione, da parte di istituzioni locali coinvolte nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.



I meccanismi di incentivazione saranno individuati ex-ante dall'Amministrazione regionale previo confronto con tutti i soggetti interessati, ivi incluse le parti economiche e sociali; la messa a punto di tali meccanismi sarà effettuata entro il 31.07.2004, in partenariato con i soggetti locali e di concerto con il DPS, sulla base di indirizzi delineati in apposita delibera CIPE di cui è prevista nel QCS l'adozione a seguito di un documento da concordare fra le amministrazioni regionali e quelle centrali interessate. Ciascun meccanismo sarà mirato a un gruppo ristretto e omogeneo di soggetti operanti sul territorio regionale e per ciascun gruppo saranno definiti obiettivi rilevanti da raggiungere, tradotti in indicatori e target in coerenza con i principi di semplicità, trasparenza, chiarezza e adeguatezza. L'Amministrazione regionale provvederà a dare ampia diffusione alla definizione di tali meccanismi presso i soggetti locali e ad organizzare una specifica attività di valutazione del soddisfacimento degli indicatori e target previsti, nel rispetto dei requisiti di terzietà nei confronti dei soggetti valutati, ferma restando la decisione ultima circa l'assegnazione della riserva da parte dell'Autorità di gestione del POR.

6.7 Rispetto della normativa e delle politiche comunitarie

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento (CE) n.1260/1999. Le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislatura comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

L'Autorità di Gestione del POR è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art.34 Regolamento (CE) n.1260/1999 e comunica al Comitato di Sorveglianza, almeno una volta l'anno, la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

Particolare attenzione sarà posta nella verifica del rispetto delle politiche comunitarie nei seguenti settori:

- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- lo sviluppo della società dell'informazione
- le piccole e medie imprese.

Le regole della concorrenza

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere conformi alle norme comunitarie (disposizioni del Trattato, giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e atti vincolanti di diritto derivato²⁴) in materia di concorrenza. Il cofinanziamento comunitario di regimi di aiuto di Stato alle imprese è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato, ovvero secondo le disposizioni dettate dai regolamenti comunitari che disciplinano i regimi in esenzione.

Il sostegno diretto alle imprese, qualora si configuri secondo la regola comunitaria del "de minimis" non è soggetto all'obbligo di notifica ed approvazione preventiva.

²⁴ Regolamenti, direttive e decisioni.



Gli aiuti alle imprese finanziati dal FESR escludono dal loro campo di applicazione le attività di produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (di cui all'art. 1 del Trattato).

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale, vigono gli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 come modificato dal Regolamento (CE) n. 1783/2003. Il riferimento alla programmazione nazionale di cui alla legge 499/99, ed in particolare al Piano agricolo nazionale, è pertinente nella misura in cui detta programmazione è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate saranno attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

I grandi progetti

Ai grandi progetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (CE) 1260/1999, nonché, in materia di aiuti di stato, la Comunicazione della Commissione "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" (2002/C 70/04) in GUCE C 70 del 19/03/2002.

La Commissione Europea – DG Politica Regionale ha pubblicato nel corso del 2002 una guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento, come base di riferimento e di indirizzo. Ove necessario, la Regione potrà avvalersi delle azioni di assistenza tecnica finanziate dal PON ATAS.

La tutela dell'ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali dovranno essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali dovranno inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Nella realizzazione degli interventi, dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 conterranno una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

Le pari opportunità

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali dovranno essere coerenti con l'obiettivo strategico di integrazione delle pari opportunità in tutti i settori e interventi previsti dal programma operativo regionale al fine di promuovere uno sviluppo equo e sostenibile del territorio e dovranno rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di pari opportunità e di mainstreaming di genere.



La strategia sarà perseguita in tutte le fasi della programmazione mediante l'accompagnamento e l'acquisizione da parte dei responsabili della gestione dei fondi comunitari, degli strumenti tecnici e metodologici elaborati dal servizio pari opportunità.

L'autorità per le Politiche di Genere, di concerto con l'Autorità di Gestione, si farà carico delle attività di consulenza, informazione, sensibilizzazione e comunicazione.

Le politiche del lavoro

Il quadro di riferimento è costituito dall'insieme degli indirizzi comunitari in materia di politiche del lavoro fondamentalmente ascrivibili alla nuova Strategia Europea per l'Occupazione, che trova fondamento nella Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. I nuovi orientamenti identificano tre obiettivi generali e correlati tra loro: il raggiungimento della piena occupazione, il miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro ed il rafforzamento della coesione e dell'integrazione sociale.

Altri elementi che completano il quadro di riferimento sono dati dal percorso avviato con l'Agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, che afferma la stretta connessione tra la politica dell'occupazione ed il rafforzamento della coesione sociale e, nell'ambito degli interventi in materia di istruzione e formazione, dagli orientamenti comunitari derivanti dal cosiddetto "processo di Bruges-Copenaghen", che sancisce, anche per tali temi, l'adozione del metodo del coordinamento aperto e della cooperazione rafforzata, con priorità ai temi della trasparenza, dell'informazione e dell'orientamento, al riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, alla garanzia della qualità.

Nell'ambito del POR saranno pertanto tenuti presenti gli orientamenti derivanti da tali politiche comunitarie, anche alla luce delle linee di intervento definite a livello nazionale, con riferimento ai Piani d'azione nazionali per l'occupazione e ai Piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale.

La Regione Campania intende inoltre rafforzare ulteriormente il rispetto e l'assunzione delle politiche comunitarie in materia di lavoro, attraverso l'adozione di un Piano d'azione regionale per l'occupazione. La predisposizione del Piano regionale sarà in primo luogo finalizzata alla costruzione di un quadro coerente e organico di politiche e strumenti di intervento in grado di orientare la progettualità e le risorse esistenti sul territorio regionale verso il miglioramento delle condizioni occupazionali e sociali della popolazione ed il miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro.

Il Piano, che rappresenterà uno strumento di indirizzo e gestione delle politiche del lavoro per il medio periodo, avrà il compito, tra le altre cose, di favorire la convergenza dei sistemi regionali e locali verso gli obiettivi definiti a livello nazionale ed europeo, attraverso una loro rimodulazione in funzione delle specificità del mercato del lavoro locale e degli obiettivi generali della programmazione regionale, anche attivando forme di benchmarking e di trasferimento di buone pratiche. Coerentemente con la Strategia Europea per l'Occupazione, la predisposizione del Piano d'azione regionale per l'occupazione potrà essere non solo un documento essenziale per la programmazione regionale ma anche, più in generale, uno strumento di sostegno all'impostazione strategica di una politica integrata del lavoro.

Infine, il rispetto delle indicazioni comunitarie in materia di lavoro e la verifica circa l'impatto occupazionale degli interventi del POR costituisce un tema di particolare



importanza che richiede l'impegno dell'Autorità di Gestione a predisporre specifiche attività valutative relativa alle singole azioni messe in campo attraverso il Programma.

Le piccole e medie imprese

La politica di sviluppo regionale disegnata nel POR è centrata sul protagonismo e sullo sviluppo delle PMI così come definite dalla normativa comunitaria vigente²⁵. Le azioni di sostegno previste puntano alla crescita e all'infittimento del tessuto regionale delle PMI. Azioni specifiche sono previste per sostenere la creazione d'impresa, lo sviluppo di collegamenti e di reti di cooperazione fra PMI, la promozione dell'accesso ai servizi (sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta).

Sviluppo della Società dell'Informazione

Il POR assegna una particolare centralità allo sviluppo dell'I&CT e più in generale della SI, a cui dedica specifiche azioni sia per lo sviluppo della domanda che per la generazione di un'offerta regionale. Lo sviluppo e la diffusione della SI è inoltre ricercato all'interno delle strategie di tutti gli assi del programma.

²⁵ A partire dal 1 gennaio 2005 entra in vigore la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 concernente la definizione di micro, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 124/36 del 20.05.2003